

SCHEDA RIASSUNTIVA (La presente non sostituisce la polizza)

Contraente/Assicurato	Polizza n.	Compagnia	Ramo
Casa di Cura Privata Regina	50/48425SU	Sara Assicurazioni s.p.a.	R.c.t/o.
Frazionamento	Decorrenza	Scadenza rateo	Scadenza polizza
1 ANNUO	31/12/2024	31/12/2025	31/12/2025
Garanzie	Massimale	Estensioni	Note
R.C.T.	5.000.000,00	Decreto Attuativo	
R.C.O.	5.000.000,00	232/2023	

Rischio assicurato	<p>R.C.T./O. Legge Gelli</p> <p>La Società assicura la Responsabilità Civile derivante a termini di legge all'Assicurata in relazione al rischio di seguito precisato:</p> <p>Esercente l'attività socio — sanitaria per l'assistenza alla persona tramite Case di Riposo , case Albergo e case Protette o strutture organizzate, nella Provincia Autonoma di Trento, per tutte le attività e competenze istituzionalmente previste o ad essa attribuite o comunque che ad essa siano consentite dall'ordinamento giuridico, ivi compreso lo svolgimento di ogni altra attività complementare, sussidiaria e/o secondaria, svolta sia in forma diretta che a mezzo terzi, e/o partecipazione a forme di volontariato, cooperazione, associazione e società con altri enti o soggetti privati. Nulla eccettuato in relazione all'attività svolta. Proprietario e/o conduttore a qualsiasi titolo dei fabbricati e/o impianti utilizzati.</p>
Retroattività e validità temporale	<p>Decennale</p> <p>L'assicurazione R.C.T. vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione stessa, a condizione che tali richieste siano conseguenti a fatti colposi posti in essere durante il periodo di validità della garanzia o in data antecedente a tale periodo ma non oltre 10 anni dal giorno di efficacia dell'assicurazione.</p>
R.C.O.	<p>Prestatori d'opera</p> <p>La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese di danni per morte e per lesioni personali in conseguenza di infortuni sul lavoro sofferti da "Prestatori di Lavoro" di cui il medesimo si avvalga, adibiti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione.</p> <p>L'Assicurazione vale anche per le azioni esperite da:</p>

	<ul style="list-style-type: none"> • INAIL ai sensi degli articoli 10 e 11 del D.P.R. 30/06/1965 n. 1124 e successive modificazioni, nonché per gli effetti del D. Lgs 23/02/2000 numero 38; • INPS ai sensi dell'art. 14 delle legge 222 del 12/06/1984 e successive modifiche. <p>L'assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Qualora l'obbligo di corrispondere il premio assicurativo all'INAIL ricada in tutto od in parte sull'Assicurato, lo stesso sia in regola con gli obblighi dell'Assicurazione di legge; qualora tuttavia l'irregolarità derivi da errate interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia, l'Assicurazione conserva la propria validità; • Il rapporto o la prestazione di lavoro avvenga nel rispetto della vigente legislazione in materia; qualora tuttavia l'irregolarità derivi da errate interpretazioni delle norme vigenti in materia, l'Assicurazione conserva la propria validità.
Gestione sinistri/Broker	<p>ESAFIN s.a.s. – Via Marsala 13 – 38122 Trento</p> <p>RUI B000014346 – pec: esafin@pec.it – 0461-914070 – mail esafin@esafin.it</p>

Dati riepilogativi dei sinistri aperti negli ultimi 5 anni e importi erogati nell'anno di riferimento

ANNO	NR. SINISTRI	IMPORTO LIQUIDATO €
2020	2	€ 7.151,00
2021	1	€ 31.033,28
2022	1	€ 500,00
2023	0	0
2024	1	€ 5.208,75